

Codice A1813C

D.D. 20 agosto 2025, n. 1637

R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 77/2025 per la realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava lungo la sponda destra del torrente Chiamogna e disalveo del materiale depositato a ripascimento spondale, in Comune di Bricherasio (TO). Richiedente: Comune di Bricherasio (TO)



ATTO DD 1637/A1813C/2025

DEL 20/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 77/2025 per la realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava lungo la sponda destra del torrente Chiamogna e disalveo del materiale depositato a ripascimento spondale, in Comune di Bricherasio (TO). Richiedente: Comune di Bricherasio (TO)

In data 17/06/2025 con nota prot. n. 8320 (protocollo regionale n. 27247 in pari data) il Comune di Bricherasio ha trasmesso la richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di scogliera in massi di cava lungo la sponda destra del torrente Chiamogna e per la movimentazione del materiale depositato in alveo, in Comune di Bricherasio (TO).

L'intervento consiste nella:

- realizzazione di una difesa spondale in destra orografica, mediante la realizzazione di una scogliera in massi di cava posati a secco per uno sviluppo di circa m. 30, con fondazione di larghezza di 1,80 m e spessore di 0,80 m, elevazione di altezza pari a m. 2,00 con larghezza variabile, da 0,80 m in sommità a 1,50 m alla base;
- operazione di movimentazione/disalveo in sponda sinistra orografica, finalizzato alla rimozione del materiale depositato nell'alveo, che verrà interamente riutilizzato in sito per operazioni di ripascimento della sponda destra orografica;
- realizzazione di pista di cantiere e delle savanelle, necessarie per consentire l'accesso e l'operatività dei mezzi durante le fasi esecutive. Tali opere provvisorie saranno rimosse integralmente al termine dei lavori, con ripristino dello stato dei luoghi.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Odetto costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Elaborato n. A - Relazione Tecnico Illustrativa, Elaborato C - Relazione geotecnica e di calcolo, Tav n. 001 - Corografia; Tav n. 002 - Planimetria catastale; Tav n. 003 - Planimetria di rilievo e di progetto e Tav n. 004 - Sezione tipo.

In data 25/06/2025 con prot. 28537 è stato avviato il procedimento ai sensi della L. 241/1990.

In data 26/06/2025 con nota prot. n. 8795 (protocollo regionale n. 28812 in pari data) il Comune di Bricherasio ha trasmesso della documentazione integrativa, recante in particolare la tav. 004 – Sezione tipo.

In data 28/07/2025 con nota prot. n. 33685 è stato richiesto alla Città Metropolitana di Torino il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006. In data 08/08/2025 con prot. n. 137855 (ns. prot. 36384 del 11/08/2025) il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il suddetto parere.

Il Comune di Bricherasio ha approvato il progetto esecutivo con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 11/06/2025.

A seguito del sopralluogo eseguito in data 25/07/2025, dell'esame degli atti progettuali l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bricherasio all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva

autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte dagli eventi di piena, ecc.) ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio delle strutture di fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto alle quote di progetto e comunque, in ogni caso, inferiore di almeno un metro rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. la scogliera dovrà essere realizzata a secco; i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno provenire dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava, essi dovranno essere a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare, non alterabile all'azione dell'acqua e privi di fratture o piani di debolezza strutturale e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,3 m e peso superiore a 8 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi stessi a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale, sia per l'esecuzione della scogliera e sia per le operazioni di movimentazione/disalveo in sponda sinistra orografica, dovrà essere usato secondo le indicazioni del progetto esclusivamente per il ripascimento spondale e per la colmatatura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente Chiamogna;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. la scogliera dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna e dovrà essere idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda;
8. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
9. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (pista di accesso in alveo);
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006, pervenuto con nota registrata al ns prot. n. 36384 del 11/08/2025, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Geom. Fabrizio Bunino

Ing. Loris Martina

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1
(*) *segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.le Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale
Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 e sue successive modifiche ed integrazioni, per lavori di realizzazione di un tratto di scogliera e di disalveo del materiale depositato a ripascimento spondale in sponda destra lungo il torrente Chiamogna in Località Gioietta, in Comune di Bricherasio (TO).
Parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 28/7/2025, si rileva che i lavori in argomento constano nella realizzazione di una nuova opera di difesa spondale in sponda destra orografica, mediante posa di massi di cava a secco su una lunghezza complessiva di circa 30 metri e in un intervento di disalveo in sponda sinistra orografica, finalizzato alla rimozione del materiale depositato nell'alveo, che verrà interamente riutilizzato in sito per operazioni di ripascimento della sponda destra orografica.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto non sono presenti gli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;

- affinché il cantiere possa operare “a secco” andranno predisposte idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento interferita quando questa è interna all’alveo bagnato;
- preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l’istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull’inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- i lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, in senso longitudinale parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo preferibilmente da valle verso monte e in periodo di magra.
- al termine dei lavori occorrerà curare le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l’intorno, evitando di banalizzare il fondo alveo: si dovranno mantenere buche e raschi che consentano la creazione di microhabitat idonei per la colonizzazione sia di fauna invertebrata sia di quella ittica e collocare in alveo massi di diverse dimensioni, per garantire la massima variabilità ambientale possibile;
- si dovrà altresì effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto.



Distinti saluti.

PV

La Dirigente
dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna
Elena Di Bella

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00036384 del 11/08/2025